



**COMUNE DI LOIANO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**ORDINANZA DEL RESPONSABILE  
POLIZIA MUNICIPALE**

**ORDINANZA RESPONSABILI / 10**  
**Del 24/05/2022**

OGGETTO:

**DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA NEL PARCHEGGIO ANTISTANTE LA BOCCIOFILA IN VIA SANTA MARGHERITA PER SPETTACOLO VIAGGIANTE**

POLIZIA MUNICIPALE\RESPONSABILE DI AREA

MAURIZZI BRUNO

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

# Il Responsabile dell'Area Polizia Municipale

**Visti gli articoli** 6 – 7 del Decreto Legislativo 30/04/92 n° 285 - Codice della Strada.

**Vista** la legge 142/90 e successive modificazioni.

**Visto** il D.l.vo 80/98.

**Viste** le circolari Ministero dell'Interno n. 3- 4 /1998.

**Visto** lo Statuto del Comune di Loiano.

**Visto** il decreto Sindacale - Nomina Responsabile Area Polizia Municipale n. 16 del 14/12/2021

**VISTA:** la richiesta di autorizzazione all'esercizio di attività temporanea di spettacolo viaggiante dal 1 al 6 Giugno 2022 Area Parcheggio Bocciofila di Via Santa Margherita, presentata allo SUAP associato dell'Unione dei Comuni Savena Idice dalla Ditta POLLICE Adamo e POLLICE Emanuele Pratica SUAP-MGF 16/2022.

**CONSIDERATO** che nell'area solitamente destinata alla sosta saranno installati una giostra, un gonfiabile e un tirapugni.

**AVUTO** il parere favorevole da parte dell'Amministrazione Comunale

**CONSIDERATA** la necessità di istituire il divieto di sosta nel parcheggio antistante al Bocciofila di Via Santa Margherita, dalle ore 08:00 del 31 maggio alle ore 17:00 del 07 giugno per permettere il montaggio e lo smontaggio e l'uso delle attrezzature.

## DISPONE

Il divieto di transito e sosta nel parcheggio di fronte della Bocciofila in Via Santa Margherita dalle ore 8:00 del 31 Maggio sino alle ore 17:00 del 7 Giugno 2022.

**La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali conformemente alle disposizioni CDS da porsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale**

Il dispositivo della presente ordinanza non si applica ai mezzi di Polizia e Soccorso; ed ai pubblica utilità per interventi di emergenza.

Entro le ore **17:00 del 07/06/2022** la ditta , dovrà rimuovere eventuali strutture e depositi utilizzati . L'inottemperanza comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 21 c.1 e 4 del vigente CDS.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero del Lavori Pubblici ai sensi dell'art.37 comma terzo del Codice della strada e art.4 del regolamento di esecuzione, o in alternativa al Tribunale Amministrativo Regionale.